

Capitolo XXXVIII

DEGLI ORGANI E DELLE ISTANZE DI MEDIAZIONE DELLA DELIBERA DELLE SANZIONI

Art. 607. Organo per la mediazione:

Nell' ambito dell' Associazione Medica Argentina verrà costituito un Tribunale di Etica per la Salute (TEPLAS), composto da soci dell' Associazione Medica Argentina, e specificamente: 5 (cinque) membri effettivi e 5 (cinque) membri supplenti, i quali sostituiranno i primi in caso di assenza o di incapacità e secondo l' ordine di nomina.

Rimarranno in carica per il termine di 4 (quattro) anni e potranno essere rieletti conformemente e contestualmente alle elezioni dei membri del Tribunale di Onore dell' Associazione Medica Argentina, come stabilito dagli Statuti e dal Regolamento delle votazioni dell' Associazione Medica Argentina. Il Tribunale delibererà con la presenza di almeno 3 (tre) dei suoi membri.

Verranno proposti per far parte del Tribunale di Etica per la Salute i professionisti delle diverse aree delle Scienze della Salute, fra i soci dell' Associazione Medica Argentina, i quali per i loro precedenti e per la loro esperienza siano identificati con i principi e con gli obiettivi degli atteggiamenti etici di cui al presente Codice.

In nessun caso i membri del TEPLAS potranno essere citati per dichiarare o per dare testimonianza in sede giudiziaria relativamente ai casi in cui siano intervenuti.

Art. 608. Istanze di mediazione:

Adempiuti i requisiti di cui al Capitolo 37, l' istruttoria seguirà il seguente iter:

- a) In seduta del Tribunale di Etica per la Salute e davanti alle parti denunciante e convenuta -le quali potranno a loro spese essere assistite da legale patrocinatore- in primo termine verrà sentita la parte denunciante e successivamente la convenuta. Le manifestazioni potranno essere chiarimenti sui temi inerenti alla causa.
- b) Il TEPLAS cercherà di stabilire e di concordare con le parti i fatti e le circostanze che hanno dato luogo e hanno poi sviluppato il conflitto etico, la loro esistenza e gli effetti, per cui potrà disporre che l' una o l' altra parte sia sentita senza la presenza dell' altra, la quale aspetterà in un altro vano della sede fino a quando verrà convocata.
- c) Qualora non si verificasse concordanza fra le parti circa i fatti denunciati, nello stesso atto il TEPLAS disporrà la produzione delle prove offerte per il relativo accertamento in un termine di non oltre 30 (trenta) giorni feriali, quando

deporranno i testimoni offerti, i quali verranno interrogati e sentiti dal TEPLAS. Conclusa la fase probatoria, le parti verranno citate ad una nuova udienza di conciliazione.

- d) Qualora il TEPLAS ritenesse necessario convocare ulteriori udienze, tale circostanza verrà fissata attraverso un atto sul quale risulteranno giorno e ora delle stesse.
- e) Nel caso in cui le parti arrivassero ad una soluzione del conflitto, verrà redatto un verbale sul quale si trascriveranno i termini e gli effetti dell' accordo. Il verbale e tutte le copie in egual numero delle parti, verranno sottoscritti dal Presidente del TEPLAS e dalle parti, dovendosi trattenere l' originale con il Fascicolo.
- f) Nel caso di mancata conciliazione fra le parti si riterrà conclusa la fase di mediazione e se ne lascerà attestazione su un verbale il quale con le rispettive copie verranno sottoscritte dal Presidente del TEPLAS e dalle parti.
- g) Entro i 10 (dieci) giorni feriali successivi a quest' ultima udienza, le parti potranno presentare le proprie conclusioni sulla prova prodotta.
- h) Adempiuto quanto sopra, la causa sarà in fase di deliberazione da parte del TEPLAS, organo che nel termine di 30 (trenta) giorni feriali emetterà Delibera la quale ammetterà o meno in forma totale o parziale la denuncia, indicandone, se fosse il caso, le sanzioni che corrispondano. La Delibera verrà notificata in modo probatorio alle parti presso i domicili ad litem.
- i) La Delibera è inoppugnabile, ad eccezione del chiarimento relativamente a termini poco chiari ivi inclusi, dovendo essere interposto il ricorso fondamentato presso il TEPLAS entro i 10 (dieci) giorni feriali dopo la notifica della Delibera. Il ricorso potrà essere ammesso o meno entro i 15 (quindici) giorni feriali successivi all' inoltrato.
- j) La Delibera definitiva verrà comunicata per conoscenza alle Associazioni di cui facciano parte il denunciante e il convenuto, per la relativa annotazione sui loro fascicoli personali.

Art. 609. Delle sanzioni:

Perché il TEPLAS possa valutare la misura e gli effetti delle sanzioni deliberate, terrà conto dell' esperienza delle parti, i loro precedenti etici professionali, l' importanza della mancanza etica e le relative implicazioni etiche delle Scienze della Salute all' interno della comunità e dell' Associazione cui esse appartengono qualora si verificasse denuncia mendace. Concordemente con i predetti parametri, le sanzioni potranno variare dalla comminatoria fino alla sospensione dall' esercizio della professione nelle

Associazioni facenti parte dell' Associazione Medica Argentina per il termine che verrà stabilito, essendo la massima sanzione la dimissione definitiva dalle suddette associazioni.

Art. 610. Intervento giudiziario:

Nel caso qualsiasi delle parti ritenesse di essere affetta da illegittimità o da arbitrarietà manifesta relativamente ai propri diritti costituzionali, le stesse potranno, esclusivamente a spese loro, richiedere risarcimento giudiziario alle autorità di competenza.